

ART.1

NOMINE CONFERIBILI

- 1) La GIUNTA COMUNALE autorizza, all'inizio di ogni anno, il Dirigente del Settore Personale a provvedere alle assunzioni temporanee, di supplenti nelle scuole materne e negli asili nido, in caso d'urgenza, secondo le modalità di cui ai successivi comuni;
- 2) Gli insegnanti non di ruolo per supplenze temporanee sono nominati dal dirigente del Settore Personale sulla base della graduatoria di cui al presente regolamento;
Con la stessa modalità si procederà anche per la chiamata dall'ufficio di Collocamento del personale ausiliario nei casi d'urgenza come previsto dall'art.8, comma 2 e 3, D.P.C.M. 27-12-1998;
- 1) Ciascun incaricato potrà essere assunto per il periodo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni temporanee, salvo il caso di assenza per maternità, nel qual caso si potrà sostituire il titolare per l'intero anno scolastico;
- 2) Si procederà a sostituzione di insegnante titolare o di personale ausiliario nel caso in cui l'assenza comporti gravi carenze al servizio;
- 3) Di ciascuna nomina dovrà prendere atto la Giunta Comunale;

ART.2

REQUISITI

- 1) Possono aspirare al conferimento di nomine coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda;
 - a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno dei Paesi della Comunità Europea;
 - b) Godimento dei diritti politici;
 - c) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, (elevabile sino a 45 anni nei casi previsti dalla legge);
 - d) Idoneità fisica all'esercizio delle funzioni di insegnante;
 - e) Titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria;

ART.3

PRESENTAZIONE DOMANDE

- 1) Gli aspiranti al conferimento di supplenze nelle Scuole Materne e negli Asili Nido devono presentare domanda indirizzata al Sindaco.
- 2) I termini per la presentazione delle domande saranno indicati nel bando di concorso, che uscirà con cadenza triennale.
- 3) Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio posta accettante.
- 4) Nella domanda l'aspirante deve indicare il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'indirizzo. Ogni successiva variazione di indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata al Sindaco del comune della Spezia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- 5) Le dichiarazioni previste dal bando di concorso, ivi compresa quella relativa all'iscrizione nelle liste elettorali, sono obbligatorie, ad esclusione di quella relativa ai servizi prestati; qualora non siano effettuate le dichiarazioni richieste, le stesse si intendono negative.
- 6) La dichiarazione che integri gli estremi di dichiarazione falsa comporta l'esclusione da tutte le graduatorie, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari sul piano penale e disciplinare.
- 7) La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa.
- 8) La mancata sottoscrizione della domanda ovvero la mancata autenticazione della firma nella domanda stessa possono essere regolarizzate entro il termine stabilito.

ART.4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- 1) I nuovi aspiranti all'inclusione in graduatoria devono allegare alla domanda il titolo di studio prescritto per l'inclusione nella graduatoria.
- 2) Possono essere presentati insieme alla domanda, al fine di essere presi in considerazione, anche tutti i documenti che valgono ad attestare i servizi scolastici eventualmente prestati e i titoli di cultura nonché gli altri titoli che siano valutabili ai sensi (3?) Tabelle allegate al presente Regolamento che diano diritto a preferenza nella nomina.
- 4) Gli interessati per fruire della preferenza a parità di punteggio di cui al successivo art.10 debbono presentare certificazione rilasciata dai competenti uffici.
- 5) Non è consentita la presentazione dei titoli acquisiti successivamente al termine della presentazione delle domande di iscrizione nella graduatoria.
- 6) Il risultato utile conseguito in concorsi a cattedra ovvero a concorsi a posti nella scuola materna e elementare è valutabile a condizione che entro la data di scadenza per la presentazione delle domande siano state espletate sia le prove scritte e sia quelle orali per tutti i concorrenti, a prescindere dall'approvazione della relativa graduatoria di merito.
- 7) Nel caso in cui la graduatoria di merito non sia stata ancora approvata, il risultato di concorso può essere attestato da apposita dichiarazione redatta in carta semplice e scritta dall'interessato sotto la propria responsabilità, dalla quale risulti la votazione conseguita nelle sole prove d'esame.
- 8) Gli aspiranti che hanno titolo a beneficiare delle riserve previste dalla legge n. 482/1968 e dalla legge n. 466/1980 devono documentare il diritto alla riserva, con certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro competente ai sensi dell'art. 19 della legge 482/68, attestante lo stato di disoccupazione. In occasione dell'aggiornamento triennale della graduatoria i titoli di preferenza e/o riserva devono essere ripresentati ai fini della loro valutazione.
Per gli aspiranti che abbiano ottenuto una supplenza nell'anno scolastico nel corso del quale presentano e che per lo stato di occupazione, non possono entrare in possesso del certificato di disoccupazione aggiornato, è da ritenersi ugualmente valido, ai fini del beneficio della riserva, il certificato recante una data immediatamente antecedente al conferimento della supplenza.
Per gli aspiranti che siano vincolati da rapporti di lavoro con Amministrazioni pubbliche o privati, semprechè tale rapporto sia precario o temporaneo, con contratto a termine di durata non superiore ad un anno, la cui scadenza sia stata fissata per data antecedente a quella di decorrenza della eventuale nomina, è sufficiente la presentazione, ai fini anzidetti, di un certificato rilasciato nel periodo immediatamente precedente allo stesso rapporto di lavoro temporaneo. In tal caso gli interessati dovranno dimostrare la natura di proprietà e di temporaneità del precedente rapporto di lavoro, mediante certificazione rilasciata su carta legale dell'Amministrazione dalla quale dipendono.
Se trattasi di Ente di diritto privato, il certificato deve indicare anche l'Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza : la mancanza di tali indicazioni esclude il diritto alla riserva.
- 9) Nei certificati di servizio rilasciati da istituti legalmente riconosciuti o da scuole elementari parificate devono essere indicati gli estremi del decreto di riconoscimento o della convenzione relativa al funzionamento dell'istituto.
Detti certificati debbono essere vidimati dal competente Provveditore agli studi.
- 10) Tutti i certificati di servizio debbono inoltre indicare la data di inizio e quella di cessazione del servizio.
- 11) I servizi prestati in scuole non statali all'estero debbono essere certificati dai dirigenti scolastici responsabili e convalidati dalle autorità consolari competenti.
- 12) Tutti i documenti debbono essere presentati in originale o copia autenticata. I documenti non presentati unitamente alla domanda, ovvero non presentati entro il termine di scadenza della presentazione delle domande di inclusione o di aggiornamento del punteggio in graduatoria, non possono essere presi in considerazione.
- 13) Se qualche documento sia formalmente imperfetto, l'Ufficio competente ne cura la restituzione all'interessato, il quale deve ripresentarlo, previa regolarizzazione, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione del documento stesso.

ART.5

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI NUOVA NOMINA E TITOLI VALIDI PER L'INCLUSIONE

- 1) Una commissione di concorso, all'uopo nominata ai sensi del D.P.R. 9.5.94 n.487, dopo aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 24 della legge n. 463/1978, esamina le domande presentate dagli aspiranti e la documentazione allegata; attribuisce i relativi punteggi secondo i criteri di valutazione indicati nelle allegate Tabelle e, sulla base del punteggio complessivo spettante a ciascun aspirante, procede alla compilazione delle graduatorie previste dall'art. 2 della legge 463/1978.
- 2) In caso di parità di punteggio, si applicano i criteri di preferenza secondo l'ordine indicato nel successivo art. 10.
- 3) Le graduatorie così determinate dovranno riportare, accanto al nome di ciascun aspirante, il punteggio complessivo attribuito in base alle Tabelle di valutazione e l'eventuale possesso dei requisiti che, a norma degli artt. 10 e 14, diano diritto a precedenza o a riserva di posti.
- 4) La graduatoria degli aspiranti a supplenze assume carattere permanente a partire da quelle compilate per il biennio 1994/95. le graduatorie sono aggiornate ogni triennio.
- 5) Si procederà alla formazione di un'unica graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei nelle Scuole materne comunali e negli Asili Nido, senza distinzione tra abilitati e non abilitati; le abilitazioni verranno valutate come titoli, la graduatoria potrà essere utilizzata anche per le assunzioni con progetto finalizzato.

ART.6

VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI

A) TITOLI DI STUDIO

- 1) I titoli di studio validi per l'inclusione nella graduatoria sono indicati nell'allegato.
- 2) Si valuta ai sensi della lettera a) delle Tabelle di valutazione esclusivamente il titolo di studio che dà accesso alla graduatoria.
- 3) Nel caso in cui l'interessato sia in possesso di più titoli di studio tutti ugualmente validi per l'inclusione nella graduatoria, si valuterà soltanto il titolo di studio con valutazione più alta.
- 4) I titoli di studio posseduti dall'aspirante e non valutati ai sensi della lettera a), sono valutati a norma della lettera e) della Tabella scuola materna.
- 5) Il titolo di differenziazione didattica Montessori è valutabile ai sensi della lettera e) della Tabella scuola materna.

B) TITOLI DI ABILITAZIONE

- 6) Le abilitazioni sono da valutarsi ai sensi della lettera b) ed e) della corrispondente tabella scuola materna.

C) TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE

- 7) I titoli di specializzazione sono valutati ai sensi della lettera e) Tabella scuola materna.

ART.7

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

A) VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

- 1) I servizi di insegnamento prestati sono valutati con riferimento alla graduatoria richiesta, secondo i criteri e con i punteggi stabiliti delle tabelle di valutazione dei titoli.
- 2) Il servizio prestato per gli insegnanti per i quali si chiede l'inclusione in graduatoria è valutato ai sensi della lettera f) Tabella scuola materna, con 2 punti ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni fino a un massimo di 12 punti per l'intero anno scolastico.
- 3) Gli altri servizi, diversi da quelli di cui al precedente comma, sono valutati, rispettivamente, con punti 1 ovvero punti 0,50 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni - fino ad un massimo di 6 ovvero punti 3- a seconda che siano compresi tra quelli indicati nella lettera g) ovvero nella lettera h) della Tabella scuola materna.
- 4) Qualora nel corso dello stesso anno scolastico siano stati prestati servizi relativi a insegnamenti diversi – anche in scuole di ordine e grado diverse – si dovrà far luogo alla valutazione differenziata del servizio,

fermo restando che la somma dei punteggi attribuiti non può superare il punteggio previsto per un intero anno e per il servizio afferente all'insegnamento valutato nella misura più favorevole.

- 5) Qualora l'interessato abbia prestato, laddove consentito, più servizi nello stesso periodo di tempo e per classi di concorso, attività o insegnamenti diversi, per il periodo coincidente verrà valutato uno solo dei servizi resi: a tal fine l'interessato indicherà nel modulo domanda uno solo dei servizi, a sua scelta.
- 6) Ai fini della valutazione delle frazioni di servizio inferiore all'anno scolastico si procederà secondo i criteri di cui appresso:
 - si sommano i servizi prestati nello stesso anno scolastico per ciascuna graduatoria e si divide per trenta il totale dei giorni;
 - le frazioni residue superiori a 15 giorni vengono valutate per 1 mese;
 - nel caso di più frazioni residue inferiori a 16 giorni relative a diverse graduatorie:
 - a) se i periodi di servizio non sono di uguale durata, si sommano i giorni e si attribuiscono alla graduatoria per cui si è prestato il periodo maggiore di servizio;
 - b) se i periodi di servizio sono di uguale durata, si attribuiscono alla graduatoria per cui si è prestato l'ultimo servizio in ordine di tempo.

B) VALUTAZIONE INTERO ANNO SCOLASTICO

- 1) Il servizio di insegnamento prestato nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda non è valutabile. Non è altresì valutabile il servizio che ha dato luogo a trattamento di pensione.
- 2) La valutazione dell'intero anno scolastico è consentita se il servizio di insegnamento ha avuto la durata minima richiesta dalle norme vigenti all'epoca della prestazione del servizio medesimo. Relativamente ad alcuni servizi di insegnamento prestati nella scuola materna, valgono le disposizioni che seguono.
- 3) Per i servizi di insegnamento prestati fino all'anno scolastico 1973/74 nelle Scuole Materne Statali, nelle ex Scuole Materne annesse alle Scuole Magistrali Statali, in Scuole Materne della regione siciliana, provinciali e regionali ovvero in Scuole Materne non Statali autorizzate e con nomina approvata dal Provveditore agli studi, il punteggio previsto per l'anno scolastico intero va attribuito a condizione che i servizi medesimi siano stati prestati per almeno 5 mesi
- 4) I servizi resi, con nomina approvata, nelle Scuole Materne non Statali autorizzate, sono valutabili all'ulteriore condizione che l'insegnamento sia stato reso per almeno 35 ore settimanali o nel caso in cui siano stati consentiti orari di funzionamento più brevi per un periodo di attività non inferiore a 24 ore settimanali.
- 5) Per il servizio prestato nei giardini d'infanzia annessi agli Istituti Magistrali Statali pareggiati o legalmente riconosciuti il punteggio previsto per intero l'anno va attribuito a condizione che il servizio medesimo sia stato prestato nello stesso anno scolastico per almeno 7 mesi
- 6) Per il servizio prestato – fino all'anno scolastico 1973/74 – in qualità di assistente di cui alla lettera g) Tabella Scuola Materna il punteggio previsto per l'intero anno scolastico va attribuito a condizione che il servizio medesimo sia stato prestato per almeno 5 mesi.

C) VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE ED ALTRE ATTIVITÀ

- 1) Il servizio militare di leva ed i servizi ad esso assimilati (tale servizio deve essere valutato con esatto riferimento ai corrispondenti periodi di servizio scolastico e cioè previa iscrizione del servizio militare medesimo ai periodi intercorrenti tra la data di inizio e quella di conclusione di ciascun anno scolastico) sono valutati, purché prestati dopo il conseguimento del titolo di studio che dà accesso ad una graduatoria provinciale, ai sensi della lettera f) Tabella Scuola Materna.
- 2) Il mandato politico, amministrativo o sindacale che comporti l'esonero dell'insegnamento ai sensi delle norme vigenti, è valutato, per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento conseguente al conferimento del mandato e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico.

ART.8

PREFERENZE

- 1) Nelle graduatorie a parità di punti, precedono nell'ordine, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n°487 del 9.5.94:
 - gli insigniti di medaglie al valor militare;
 - i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
 - i mutilati e invalidi per fatti di guerra;
 - i profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e i profughi contemplati dagli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958 n.130 e successive

modificazioni, nonché i rimpatriati contemplati dalla legge 20 ottobre 1960, n.1306 e dalla legge 25 febbraio 1963, n.319;

- i mutilati e invalidi per servizio;
- i mutilati e invalidi per lavoro;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio;
- gli orfani dei caduti sul lavoro;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli degli invalidi e mutilati per fatti di guerra;
- i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;
- i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
- le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra;
- le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
- le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
- le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione (ivi compresi i docenti il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico);
- i coniugati con riguardo al numero dei figli;
- i mutilati e gli invalidi civili;

A parità di titoli la preferenza è determinata:

- a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
- c) dall'età.

- 2) Le condizioni che danno titolo alla preferenza dovranno essere comprovate nella documentazione allegata alla domanda.

ART.9

ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE

- 1) Le esclusioni da tutte le graduatorie sono disposte per i seguenti motivi:
 - a) Presentazione della domanda di nuova inclusione oltre i limiti prescritti;
 - b) Aver omesso di dichiarare nella domanda il proprio nome, cognome, data di nascita; ovvero l'omessa indicazione, entro il termine fissato dal Comune della posizione nei riguardi degli obblighi di leva per il personale maschile;
 - c) Di mancata sottoscrizione ovvero mancata autenticazione della firma nella domanda entro il termine fissato dal Comune;
 - d) Difetto del requisito dell'età;
 - e) Difetto di requisiti d'accesso all'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
 - f) Dichiarazioni false nella domanda;
 - g) Alterazioni apportate nella documentazione originale o in copia.
- 2) Qualora il motivo dell'esclusione sia accertato dopo la pubblicazione delle graduatorie, il Comune esclude l'aspirante dalle graduatorie stesse e, qualora la nomina sia stata già conferita, procede alla revoca della nomina stessa.
- 3) Le esclusioni dalle graduatorie sono disposte dalla Commissione incaricata della valutazione e comunicate all'interessato a mezzo raccomandata.

ART.10

RISERVE DI POSTI

- 1) Ai sensi della legge 482/1968, sui posti disponibili in ambito comunale per ciascuna graduatoria o per ciascuna classe di concorso. Il 15 per cento è riservato alle categorie di personale sottoindicate e a quelle assimilate, secondo l'ordine relativo e nelle misure riportate a fianco di ciascuna categoria:

- invalidi di guerra	25%
- invalidi civili, di guerra e profughi	10%
- invalidi per servizio	15%
- invalidi per lavoro	15%
- orfani e vedove di guerra, per servizio, per lavoro e categorie equiparate	15%
- invalidi civili	15%
- sordomuti	5%
- 2) In mancanza di diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie.
- 3) Dalle singole aliquote di cui al primo comma non sono detratti i posti conferiti, per diritto di graduatoria, ad aspiranti riservatari.
- 4) Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di dipendenti pubblici o di cittadini vittime del dovere o da azioni terroristiche, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, hanno diritto di precedenza assoluta nell'assunzione rispetto alle categorie indicate nel presente articolo.

ART.11

CONFERIMENTO SUPPLENZE TEMPORANEE

- 1) Le nomine di supplenza temporanea sono disposte dal Dirigente del Settore Personale subordinatamente alla completa utilizzazione dei docenti di ruolo sulla base della graduatoria.
- 2) Le nomine devono essere precedute dal preavviso di nomina da effettuarsi con telegramma ovvero con fonogramma, da registrare agli atti con l'indicazione della data, dell'ora della comunicazione e della persona che abbia dato risposta. Analogamente deve essere annotata la mancata risposta con l'indicazione del giorno, dell'ora e della persona che ha effettuato la telefonata.
- 3) Il conferimento della nomina di supplenza temporanea deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 482/1968, concernente la riserva di posti a favore di particolari categorie di aspiranti, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 12.
- 4) Gli atti di nomina devono indicare la durata presunta della supplenza.
- 5) La nomina di supplenza temporanea deve essere conferita per i giorni strettamente necessari per assicurare la sostituzione del titolare.
- 6) La mancata accettazione della nomina di supplenza temporanea comporta, salvo giustificato motivo, lo spostamento in coda alla relativa graduatoria.
- 7) L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione del servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita comporta la decadenza della nomina conferita nonché il depennamento dell'aspirante dalla graduatoria per l'anno scolastico cui si riferisce la nomina stessa.
- 8) Non è consentito lasciare la supplenza per accettarne un'altra anche in ordine diverso, a meno che quest'ultima sia conferita sino al termine delle lezioni. Tale possibilità è consentita fino al 30 aprile e per qualsiasi numero di ore settimanali di insegnamento.
- 9) Il docente che, dopo aver accettato la nomina e dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo non può essere assunto in altra scuola per l'intero anno scolastico.
- 10) Nel caso in cui il titolare, per il cui posto si è proceduto al conferimento della supplenza, si assenti dalla scuola senza soluzione di continuità, per ulteriore periodo, la supplenza già conferita è prorogata fino al rientro del titolare.
- 11) Le disposizioni concernenti i casi di incompatibilità, si applicano anche relativamente al conferimento di supplenze temporanee.
- 12) Il conferimento delle nomine di supplenza temporanea per la copertura di posti di sostegno è disposto, ai sensi della legge 22.12.1984. n. 887, prioritariamente nei confronti di aspiranti forniti della prescritta specializzazione.

ART.12

SOSTITUZIONE PERSONALE NON DOCENTE

- a) Oltre alle assunzioni di cui ai precedenti articoli, ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3 del D.P.C.M. 27.12.1988, si procederà con le modalità di cui all'art. 1 per il servizio di assistenza relativamente ai profili di Bidello, Ausiliario di Nido, Ausiliario di Sostegno, Addetto alla refezione ed operatore socio assistenziale, per le assunzioni che si rendessero necessarie per sopperire ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza di dipendenti impegnati nel servizio di assistenza.

In questo caso, il Dirigente del Settore Personale, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1), inoltra richiesta urgente all'Ufficio di Collocamento specificando il periodo di assunzione che non potrà superare i tre mesi.

TABELLA "A"

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI

Titoli culturali

- a) Al diploma rilasciato dalle scuole magistrali o al diploma rilasciato dagli istituti magistrali, il cui punteggio deve essere rapportato a 110, vengono attribuiti punti 12 più un coefficiente di 0,50 punti in ragione di ogni voto superiore a 76/110; al titolo di studio conseguito con il massimo dei voti si attribuiscono 4 punti aggiuntivi.
- b) All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, il cui punteggio deve essere rapportato a 100 vengono attribuiti punti 12 più un coefficiente di 0.20 punti per ogni voto superiore a 60 su 100;
- c) Alla specializzazione per l'insegnamento in sezioni di scuole materne per handicappati psicofisici, della vista o dell'udito, prescritta per l'inclusione nella graduatoria richiesta, relativa alle scuole ad indirizzo didattico differenziato, vengono attribuiti punti 12 più un coefficiente di 0,50 punti per ogni voto superiore a 60 su 100;
- d) Alla inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami e titoli a posti di insegnante di scuola materna indetto dai Provveditori agli Studi o dalle Regioni, dai Comuni o da Enti Pubblici.....punti 30;
- e) Per ogni titolo di studio di grado pari o superiore a quello di cui alla lettera a); per le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie e artistiche; per la specializzazione monovalente e/o polivalente (Handicap vista-udito-psicofisici) a titolo di cui alla lettera c) nel caso in cui si chieda l'inclusione in graduatoria diversa da quella cui la specializzazione o i titoli danno accesso ovvero per le specializzazioni previste dall'art 11 del D.P.R. 31.10.1975 n.970 per l'accesso a posti di assistente-educatore negli istituti statali per sordomuti e per non vedenti per le specializzazioni monovalenti e/o polivalenti (Handicap vista-udito-psicofisici) relative all'insegnamento in classi o scuole elementari o secondarie per handicappati psicofisici, della vista o dell'udito; per le inclusioni nella graduatoria degli idonei, suppletiva o di merito o nella terna degli idonei in concorsi a posti di insegnamento nelle scuole materne, elementari, secondarie o artistiche statali o in concorsi indetti dal Ministero della Pubblica Istruzione a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato, non valutate alla lettera d); per ogni titolo finale rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari previsti dagli statuti delle Università statali o libere ovvero rilasciati da Istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati; per ogni diploma post-secondario conseguito al termine di un corso almeno biennale di studi presso Università statali o libere o presso Istituti universitari statali o pareggiati non valutati alla lettera c);punti 6;
- f) fino ad un massimo dipunti 18.

TITOLI DIDATTICI

- g) Per l'insegnamento prestato in scuole materne statali o comunali; nelle ex scuole materne annesse alle scuole magistrali statali o nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali o pareggiati o legalmente riconosciuti; in scuole materne della Regione Siciliana ovvero in scuole materne non statali autorizzate e con nomina approvata dal Provveditore agli Studi; per il servizio militare di leva o per richiamo di autorità prestato dopo il conseguimento del diploma di scuola magistrale, ivi compreso il servizio sostitutivo del servizio militare di leva e l'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo a norma della legge 8.11.1966 n. 1033, e successive modificazioni, purché tale servizio sia stato equiparato al servizio militare di leva;

- per ogni anno punti 12;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di 12 punti)punti 2.
- h) Per l'insegnamento in scuole elementari statali o parificate; per l'insegnamento in scuole elementari sussidiarie o sussidiarie; per il servizio di istitutore o istitutrice negli istituti statali di educazione ovvero nei convitti dipendenti da Enti Pubblici; per il servizio di assistente prestato, in scuole materne statali, o in scuole ,materne non statali autorizzate, attestato, per la durata, dal Direttore didattico, dall'anno scolastico 1968-69 all'anno scolastico 1981-82;
per ogni annopunti 6;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo si punti 6)punti 1.
- i) Per l'insegnamento in scuole o istituti di istruzione secondaria o artistica statali, pareggiati o legalmente riconosciuti; nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e nelle libere attività complementari; nei C.P.E. e nei posti di ascolto televisivo; per il servizio prestato come incaricato o assistente di ruolo o incaricato o supplente o assistente straordinario nelle Università o Istituti di istruzione universitaria come titolare di contratto quadriennale o di assegni di formazione scientifica e didattica nelle università, di borse di studio conferite ai sensi della legge o a seguito di concorsi pubblici banditi dal Consiglio Nazionale delle ricerche o da Enti pubblici di ricerca; per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca; come lettore nelle università italiane statali o libere; come assistente negli istituti di istruzione secondaria stranieri; per l'insegnamento nei corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri previsti dagli statuti di Università statali o libere o da istituti di istruzione superiore con ordinamento speciale istituiti con legge:
per ogni anno punti 3
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 3) punti 0,50

ART.16

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica il Regolamento dei Concorsi e delle nomine e la normativa dell'impiego presso le Pubbliche Amministrazioni.